SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Ministero della salute

DECRETO 10 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Diaconu Ciapa Codreanu Ramona Gina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15692)*

DECRETO 10 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Donea Tereza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15693)*

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Johny Vadakkan Amal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15694)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Doru Verginia Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15697)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanescu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15695)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedelcu Carmen Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15696)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Cristina Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15698)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stancu Elena Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15699)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Manole Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15700)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rujoiu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15701)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Prioteasa Georgiana Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15702)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazar Carmen Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15703)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mardari Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15704)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lungu Gioconda Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15705)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Anamaria Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15706)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lican Elena Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15707)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Birladeanu Iordana Dana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15708)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kolenchery Shaiby Paulk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15709)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedelcu Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15710)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Geanina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15711)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Balosu Teodora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15712)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Birica Camelia Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15713)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlad Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15714)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Motorga Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15715)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivascu Marioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15716)*

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hideg Ecaterina Ildiko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15717)*

DECRETO 15 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Lupu Catalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15718)*

DECRETO 15 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Leahu Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15719)*

DECRETO 15 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gudiu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15720)*

DECRETO 15 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Leoveanu Mihaela Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15721)*

DECRETO 15 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bazna Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15722)*

DECRETO 15 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vaduvescu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15723)*

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pathadan Pretty Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15724)*

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Philip Manju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15725)*

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Babu Biyo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15726)*

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Glady, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15727)*

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Babu Jisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15728)*

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mukkudiyil Joyce Maria Francis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A15729)*
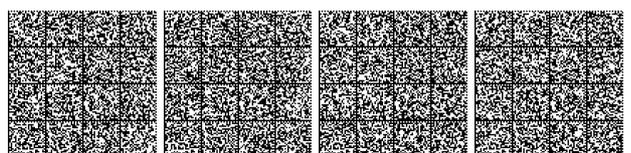
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 novembre 2010.

Rilascio della licenza di giardino zoologico all'Acquario di Genova.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota del 15 novembre 2005 con la quale l'Acquario di Genova ha inoltrato la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n. 73/2005;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata alle indicazioni di cui al predetto Allegato;

Viste le note prot. DPN/1D/2006/24557 del 28 settembre 2006 e prot. DPN/2008/0001170 del 17 gennaio 2008, con cui si chiedeva al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la designazione degli esperti preposti all'ispezione presso la struttura Acquario di Genova per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005, così come previsto dall'art. 6 e dall'Allegato 4, punto *B)* dello stesso decreto legislativo;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 200602759 pos. 2/B del 16 ottobre 2006, con cui è stata designata la dott.ssa Cecilia Ambrogi, quale esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 0012941 - P del 14 giugno 2008, con cui sono stati designati, quali esperti per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura, la dott.ssa Rosalba Matassa e la dott.ssa Cristina Zacchia;

Vista la nota della Direzione per la protezione della natura, prot. DPN-2008-0028579 del 2 dicembre 2008, con cui la commissione di esperti - composta, oltre che dai suddetti componenti, dal sig. Sergio Scacco del Ministero dell'ambiente, per la tutela del territorio e del mare - è stata incaricata di effettuare il sopralluogo presso l'Acquario di Genova il giorno 18 dicembre 2008;

Considerato che la prescritta ispezione si è svolta alla predetta data e che dal verbale redatto dalla commissione, trasmesso con nota prot. n. DPN-2009-004384 del 27 febbraio 2009, l'Acquario di Genova risulta essere in possesso dei requisiti di cui dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/2005 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata in data 29 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, all'Acquario di Genova sito in area Porto Antico - Ponte Spinola Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
GALAN

11A00106

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2010.

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42 — che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976 con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano ed i Comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei Comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2008 e 2009.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun Comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2008 e 2009. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai Comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 2008 e 2009 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro-capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2008 e 2009 per il numero complessivo del lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano s corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 2008 e 2009 sono attribuite:

per i Comuni facenti parte della regione Piemonte, della Regione Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la "quota pro-capite", di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri – i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti – risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei "Comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «Comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i Comuni facenti parte della Regione Lombardia:

a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell' intera popolazione risultante residente nel Comune, rispettivamente al 31 agosto 2008 e al 31 agosto 2009. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri – lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni – residenti nel Comune nell'anno interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il "Comune di confine" sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei "Comuni di confine" con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;
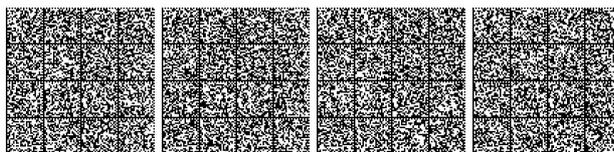
c) alla Regione Lombardia, qualora il "Comune di confine" con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera *b)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli Enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 30%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 202

11A00070

DECRETO 7 dicembre 2010.

Nuove modalità di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini d'accreditamento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, concernente le modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *m)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili e, in particolare:

l'art. 2, comma 1, che prevede che gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, possono essere sostituiti a tutti gli effetti da evidenze informatiche;

l'art. 9, che disciplina le modalità di gestione delle somme accreditate a favore dei funzionari delegati da parte delle amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2007 concernente le modalità di adeguamento del mandato informatico agli standard del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (S.I.P.A.);

Visto il protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del S.I.P.A., sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei Conti e la Banca d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, in materia di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato;

Visti gli articoli 1, comma 2, lettera *b)* e 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, riguardante il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi emessi in forma dematerializzata;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2003, che disciplina le modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento di fondi dai conti correnti di tesoreria centrale e, in particolare, l'art. 4, comma 3, riguardante i pagamenti da estinguere in contanti;

Viste le Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (di seguito denominate I.S.T.), emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007, ed in particolare:

- gli articoli 69 e seguenti, concernenti i titoli di spesa;

- gli articoli 82 e seguenti, concernenti le modalità di estinzione dei titoli di spesa;

- l'art. 96, relativo ai pagamenti non andati a buon fine;

- gli articoli 97 e seguenti, concernenti i titoli di spesa informatici;

- l'art. 105, relativo ai titoli informatici emessi su ordine di accreditamento;

- l'art. 120, concernente il recapito dei titoli di spesa per il pagamento;

- l'art. 159, concernente i pagamenti urgenti;

Considerata la necessità di adeguare le procedure degli ordinativi secondari su ordine d'accreditamento alle modalità operative e di colloquio previste nell'ambito del S.I.P.A.;

Sentita la Banca d'Italia in qualità di Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale

Decreta:

Art. 1.

Ordinativi e buoni informatici

1. Le somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria possono essere utilizzate con ordinativi di pagamento informatici e con buoni informatici, firmati digitalmente dal funzionario delegato.

2. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici sono individuali e sono pagabili dalle Tesorerie in essi indicate.

3. I funzionari delegati emettono gli ordinativi e i buoni informatici utilizzando il Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (di seguito denominato SICOGE), gestito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che assicura, la provenienza degli ordinativi e dei buoni dal funzionario delegato abilitato dall'Amministrazione a trarre su ciascun ordine di accreditamento, ferma restando la diretta responsabilità del funzionario sulla spesa.

4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in qualità di erogatore e responsabile del servizio SICOGE, cura la trasmissione alla Banca d'Italia dei flussi telematici contenenti i titoli emessi dai funzionari delegati, con modalità che assicurano l'intangibilità e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticità e l'integrità del flusso, nonché gli altri controlli secondo le specifiche concordate nel protocollo d'intesa di cui al successivo art. 7.

5. Le disposizioni del presente decreto possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilità.

Art. 2.

Estinzione degli ordinativi e dei buoni informatici

1. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici da pagare in contanti presso gli uffici postali e presso gli istituti di credito sono estinti, sotto la data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico, mediante commutazione in "bonifico domiciliato".

2. L'estinzione degli ordinativi di pagamento e dei buoni informatici da pagare in contanti presso le Tesorerie dello Stato avviene, sotto la data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico, con il versamento del relativo importo sul conto aperto a favore del Ministero dell'economia e finanze, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2003, in attesa che i creditori si presentino per la riscossione.

3. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici da pagare in contanti sia presso le Tesorerie sia presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.

4. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici recanti data di esigibilità 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui al comma 2, in attesa che il pagamento venga eseguito il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.

5. Poste Italiane S.p.A. riversa nel conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato Poste Italiane S.p.A. – Servizio di tesoreria Bancoposta le somme relative ai pagamenti di propria competenza affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.

Art. 3.

Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine

1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali, nonché di vaglia cambiari o postali non andati a buon fine per qualsiasi motivo e quelle non pagate entro il termine di esigibilità di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, rivenienti dall'estinzione degli ordinativi di pagamento e dei buoni informatici, sono versate provvisoriamente su contabilità speciali, intestate alle Ragionerie territoriali dello Stato aventi sede nei capoluoghi di regione e aperte presso le coesistenti sezioni di tesoreria statale, per essere utilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.

2. Gli uffici pagatori di cui all'art. 2, comma 1, restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli importi degli ordinativi e dei buoni informatici non riscossi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo. Tali importi sono versati sulle contabilità speciali di cui al precedente comma 1.

3. Sulle contabilità speciali di cui al comma 1 sono versati anche gli importi degli ordinativi e dei buoni informatici da pagare in contanti presso le Tesorerie, non riscossi entro il termine di cui all'art. 2, comma 3.

4. Le informazioni relative ai singoli ordinativi di pagamento o ai buoni informatici, i cui importi sono accreditati sulle contabilità speciali di cui al comma 1, sono fornite dalla Banca d'Italia con il flusso telematico di cui all'art. 6, comma 2 e rese disponibili dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al funzionario delegato sul SICOGE.

5. Il rinnovo del pagamento è affidato alle Ragionerie territoriali dello stato aventi sede nei capoluoghi di regione. Il rinnovo del pagamento è disposto su richiesta del funzionario delegato e sotto la sua responsabilità, previa rimozione delle cause che non hanno consentito l'esecuzione del pagamento originario. Detto rinnovo non costituisce attività gestionale.

6. Il rendiconto amministrativo relativo alla gestione delle contabilità speciali di cui al comma 1 è reso ai sensi della normativa vigente.
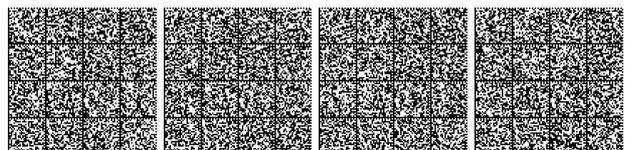
Art. 4.

Pagamenti in contanti

1. Il pagamento in contanti è attestato dalla quietanza del beneficiario dell'ordinativo o del buono informatico, ovvero di colui che ne abbia la rappresentanza ai sensi degli articoli 296 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico.

Art. 5.

Casi particolari

1. Per i pagamenti urgenti, autorizzati ai sensi dell'art. 159 delle I.S.T., il funzionario delegato continua a emettere ordinativi in forma cartacea, da trasmettere alla tesoreria competente con le modalità previste dall'art. 120 delle I.S.T. I pagamenti disposti su ordine di accreditamento trasportato, in attesa dell'attribuzione del capitolo al quale imputare la spesa, sono disciplinati nel Protocollo di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Rendicontazione dei pagamenti

1. La Banca d'Italia giornalmente trasmette alla Corte dei Conti per via telematica un flusso informativo firmato digitalmente, contenente la rendicontazione dei titoli estinti.

2. L'istituto tesoriere trasmette altresì giornalmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo rende disponibile ai funzionari delegati sul SICOGE, un flusso telematico firmato digitalmente, contenente l'esito dei titoli informatici emessi.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono a realizzare le procedure di colloquio e di scambio dei dati e a stipulare un protocollo d'intesa per la gestione degli ordinativi e dei buoni informatici. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha cura di fornire ogni informativa alle amministrazioni interessate in merito ai contenuti del protocollo.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nelle I.S.T.

3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stabilisce la data di avvio della procedura di cui al presente decreto sentite la Corte dei Conti e la Banca d'Italia. Da tale data le singole Amministrazioni concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le rispettive date di adesione alla procedura di emissione dei titoli telematici a valere sugli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

11A00119

DECRETO 9 dicembre 2010.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° dicembre 2010 e scadenza 1° giugno 2011.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 9334/403 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.151.350.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con decorrenza 1° dicembre 2010 e scadenza 1° giugno 2011;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con decorrenza 1° dicembre 2010, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1°.12.2007/2014 (codice titolo IT0004321813) è accertato nella misura dello 0,89 %, relativamente alla settima cedola, di scadenza 1° giugno 2011.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2010

Il direttore: CANNATA

11A00146
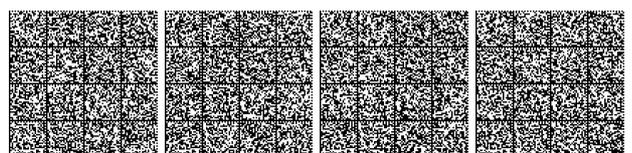
DECRETO 22 dicembre 2010.

Definizione di una procedura per il recupero dell'aggio sui ruoli di provenienza comunitaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio del 15 giugno 2001, che ha modificato la direttiva 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise, successivamente codificata dalla direttiva 2008/55/CE del Consiglio del 26 maggio 2008;

Visto l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo n. 69 del 2003, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze recuperai crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero che si applica a crediti analoghi nell'ordinamento interno;

Visto l'articolo 5, comma 9, del suddetto decreto legislativo n. 69 del 2003, in base al quale il rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca può essere effettuato solo qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, secondo modalità specifiche di rimborso appositamente concordate tra l'autorità richiedente e l'autorità adita;

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2003, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o più decreti ad adottare le disposizioni di attuazione dello stesso decreto legislativo;

Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

Visto il regolamento (CE) n. 1179/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei cre risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure;

Visto l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, il quale è a carico del debitore nella misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo e a carico dell'ente creditore per la restante parte dell'aggio, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, ovvero, integralmente a carico del debitore, in caso contrario;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 18 novembre 2005, concernente norme di esecuzione per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2005, concernente norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea;

Visti gli articoli 24 e 56 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo il della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerata la necessità di adottare una procedura la quale consenta che quanto riscosso dall'agente della riscossione a seguito della richiesta di recupero dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro sia riversato allo Stato stesso, al lordo dell'aggio a carico dell'Erario;

Decreta:

Art. 1.

Procedura per il recupero dell'aggio sulle somme versate all'autorità estera richiedente

L'agente della riscossione riversa all'autorità richiedente dell'altro Stato membro le somme recuperate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69.

L'importo spettante a titolo di aggio è trattenuto dall'agente della riscossione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, previa autorizzazione da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate al quale sia stata precedentemente presentata apposita istanza, anche per via telematica, utilizzando uno schema conforme al modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6. L'Agenzia delle entrate provvede ad effettuare le necessarie regolazioni contabili a valere sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sull'importo spettante a titolo di aggio sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del versamento all'autorità richiedente dell'altro Stato membro fino alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2.

Qualora l'importo spettante per l'aggio non possa essere utilizzato in diminuzione dai versamenti di cui al comma 2, l'agente della riscossione chiede, anche in via telematica, il rimborso al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate. L'Ufficio controlla la correttezza della richiesta ed eroga il rimborso degli aggi non trattenuti.

Nel caso in cui le somme riscosse e riversate dall'agente della riscossione allo Stato membro richiedente al lordo dell'aggio conseguono ad una iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle dogane, l'autorizzazione di cui

al comma 2 ovvero il rimborso di cui al comma 4 sono disposti dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente. A tal fine, l'agente della riscossione presenta l'istanza di autorizzazione ovvero di rimborso per il tramite del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, che procede alla verifica della richiesta e la trasmette al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di cui al comma 2. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità operative dei commi 4 e 5.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. L'agente della riscossione recupera, mediante la procedura di cui all'articolo 1, gli importi spettanti a titolo di aggio relativi alle somme versate all'autorità richiedente nel periodo dal l° dicembre 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli eventuali importi versati alla suddetta autorità richiedente, nel medesimo periodo, a titolo di integrazione dei versamenti eseguiti al netto dell'aggio. A tal fine, l'agente della riscossione presenta l'istanza di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6 del citato art. 1. Per i predetti importi l'Agenzia delle entrate effettua la regolazione contabile, come previsto dal comma 2 dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

11A00069

DECRETO 28 dicembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu") con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre e 25 novembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, di cui al decreto del 25 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei certificati stessi.

L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 novembre 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 25 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 25 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 80 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 gennaio 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), articolo 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 25 novembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

11A00105

DECRETO 28 dicembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu") con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 27 luglio, 25 agosto e 24 settembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, di cui al decreto del 27 luglio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 luglio 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 27 luglio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 27 luglio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 27 luglio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 19 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 gennaio 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 27 luglio 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

11A00107

DECRETO 10 gennaio 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato

il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 gennaio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 21.930 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 gennaio 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 367 giorni con scadenza 16 gennaio 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 gennaio 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali

della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 12 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.
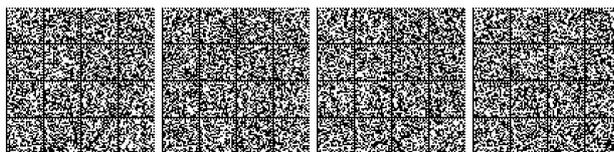
Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A00223

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 dicembre 2010.

Autorizzazione al comune di Capistrello (AQ) ad escludere dal saldo rilevante le spese sostenute nell'anno 2010 per gli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 14-*ter* dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che autorizza i comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto ad escludere, dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui, demandando ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale;

Visto il comma 5 dell'art. 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, individua quale saldo utile per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno , il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, ottenuto come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti;

Ravvisata la necessità di procedere all'emanazione del previsto decreto interministeriale al fine di dare attuazione, per l'anno 2010, alle disposizioni di cui al comma 14-*ter* dell'art. 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Considerato che le disposizioni di cui al richiamato comma 14-*ter*, dell'art. 14, del decreto legge n. 78 del 2010, riguardano i comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto e che, alla data del 15 settembre 2010, la predetta condizione di stato di dissesto concerne solo il comune di Capistrello;

Dato atto, pertanto, che non occorre procedere alla ripartizione dell'importo di cui al comma 14-*ter*, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010, adottando criteri basati sulla popolazione e della spesa per investimenti;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Capistrello (AQ) è autorizzato ad escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'esercizio finanziario 2010, le spese sostenute nell'anno 2010 per investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

11A00120

DECRETO 29 dicembre 2010.

Modalità di attribuzione ai comuni del 30 per cento delle risorse finanziarie già assegnate alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 2, comma 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il quale prevede, che a decorrere dal 1 gennaio 2010, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Considerato che in base al richiamato art. 2, comma 187, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
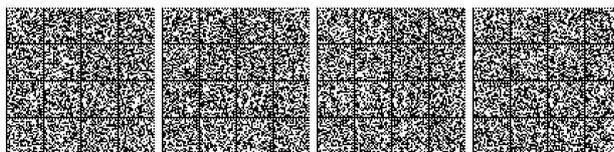
Considerato che le risorse da prendere a base di riferimento sono quelle assegnate alle comunità montane dal Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2009;

Preso atto degli esiti delle riunioni tenutesi, in sede tecnica, presso la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle quali si è convenuto di adottare quali criteri di riparto delle risorse concesse nell'anno 2009 alle comunità montane ed agli enti subentrati il riferimento alle risorse assegnate a tali enti su base regionale e, successivamente, operare l'attribuzione in proporzione alla popolazione dei comuni appartenenti alle comunità montane di ciascun territorio regionale, calcolando la popolazione stessa con un coefficiente di maggiorazione del 10 per cento per i comuni risultanti come sottodotati di risorse ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 ai fini della determinazione della spettanza dei trasferimenti dell'anno 2010;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 2010 in ordine al giudizio di legittimità Costituzionale dell'art. 2, comma 186, lettere *a)* ed *e)*, e comma 187 della legge 23 dicembre 2009 n. 191;

Preso atto dei dati dei comuni facenti parte delle comunità montane nell'anno 2009; trasmessi dalla Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento e quantificazione del fondo

1. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, disciplina, a decorrere dall'anno 2010, le modalità di attribuzione ai comuni che alla data del 1° gennaio 2009 risultano far parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie già assegnate alle Comunità montane dal Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2009 sulla base delle disposizioni di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e delle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane, alla luce del giudicato di cui alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale.

2. La somma da ripartire ai comuni, tenuto conto degli aggiornamenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale richiamata in premessa, è quantificata in complessivi € 16.539.498,92.

Art. 2.

Modalità di calcolo e di attribuzione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 2 è ripartito, preventivamente, su base regionale e quindi, alla luce del giudicato di cui alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale, considerando i trasferimenti erariali concessi nell'anno 2009 alle comunità montane ed agli enti subentrati ricadenti nei territori di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. La quota di contributo così determinata per ciascun territorio regionale è poi attribuita, in proporzione alla popolazione residente, ai comuni facenti parte delle comunità montane nell'anno 2009, sulla base dei dati forniti dalle regioni di appartenenza delle stesse comunità montane e comunicati al Ministero dell'interno dalla Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

3. Ai fini di cui al comma 2, la popolazione residente dei comuni è calcolata secondo quanto previsto dall'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione del 10 per cento, per i comuni risultanti come sottodotati di risorse, ai fini della determinazione della spettanza dei trasferimenti dell'anno 2010.

4. Il calcolo del contributo di cui al comma 1 tiene conto del distacco di alcuni enti locali dalla regione Marche e della loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, disposta con la legge 3 agosto 2009, n. 117. Di conseguenza le risorse concesse nell'anno 2009 alla comunità montana dell'Alta Valmarecchia sono considerate nella base regionale della regione Emilia Romagna.

5. I contributi ai comuni sono consolidati, per gli anni successivi al 2010, nel valore di spettanza determinato nell'anno 2010, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore centrale: VERDE

11A00121

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 dicembre 2009.

Autorizzazione all'esenzione fiscale relativa all'attività svolta in Italia dalla filiazione del St. Mary's College, in Alba.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista la Legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2;

Vista la Direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della filiazione St Mary's College of Maryland;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante della filiazione St Mary's College of Maryland al Sig. Thomas Jospeh Botzman, nato a Akron, Ohio (USA) il 13 marzo 1959;
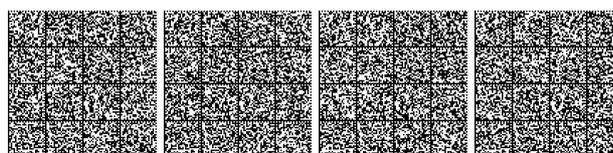
Visto lo Statuto dell'Università St Mary's College of Maryland avente sede in St. Mary City, Maryland, 20686 (USA);

Visto l'atto con il quale l'autorità competente del St Mary's College of Maryland ha deliberato l'insediamento della propria filiazione in Alba (CN), Corso Coppino 40/A;

Visti l'elenco dei programmi didattici del St Mary's College of Maryland e l'elenco delle discipline, parti di tali programmi didattici, che si intendono svolgere in Italia presso la filiazione;

Visto il parere del Ministero dell'Interno espresso con la nota del 19 maggio 2008;

Visto il parere del Consolato Generale d'Italia a Filadelfia (USA) espresso con la nota del 14 gennaio 2009;

Considerato che la documentazione trasmessa è conforme a quanto previsto dalla Direttiva ministeriale 23 maggio 2000;

Constatato che tutta la documentazione è stata trasmessa in originale o in copia conforme, corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana;

Rilevato che la filiazione St Mary's College of Maryland è ente senza scopo di lucro, come dichiarato dall'autorità competente e come indicato nello statuto dell'istituzione medesima;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca del St Mary's College of Maryland;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università St Mary's College of Maryland;

Rilevato l'esplicitò impegno a trasmettere, all'inizio di ogni anno accademico, ai Ministeri competenti, l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno presso la sede della filiazione con l'indicazione della rispettiva cittadinanza e degli insegnamenti impartiti;

Decreta:

1. Si autorizza l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della Legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'attività svolta in Italia, dalla filazione della Università «St Mary's College of Maryland» avente sede in Alba (Cuneo), corso Coppino n. 40/A, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999.

2. La presente autorizzazione non comparta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonchè per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

11A00071

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Periti Carlo Attilio Luigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Periti Carlo Attilio Luigi, nato il 13 settembre 1980 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente Periti Carlo Attilio Luigi è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in Giurisprudenza presso l'«Università Commerciale Luigi Bocconi» di Milano in data 18 ottobre 2003;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 1º giugno 2010;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Milano di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense nella sessione del 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 17 dicembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 28 settembre 2007, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados» di Madrid come «no ejerciente» dal 10 maggio 2010 ed è quindi in possesso dell'accesso alla professione di «Abogado» come confermato dall'Autorità competente spagnola in data 6 settembre 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia come da attestazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Milano;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta

Al Sig. Periti Carlo Attilio Luigi, nato il 13 settembre 1980 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00067

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Silva Santos Giorgia Kelly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Da Silva Santos Giorgia Kelly, nata a Joao Pessoa (Brasile) il 25 giugno 1976, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Contadora», conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici: «Bacharel em ciencias contabeis», rilasciato in data 11 aprile 2000 presso l'«Universidade Federal da Paraiba» e il dottorato di ricerca in «Economia aziendale» conseguito presso l' Università di Pisa il 27 settembre 2007;

Vista la documentazione relativa a una borsa di studio per una ricerca presso l'Università degli studi di Genova;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Conselho Regional de Contabilidade da Paraìba» come attestato in data 15 ottobre 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile» sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, in quanto la formazione accademica e professionale dell'istante è incentrata prevalentemente sulle competenze di tipo contabile aziendale e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49 comma del del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta

Alla Sig.ra Da Silva Santos Giorgia Kelly, nata a Joao Pessoa (Brasile) il 25 giugno 1976, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. A e l'esercizio della professione in Italia;

L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;

il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto commerciale, 2) diritto fallimentare, 3) diritto tributario e relativo contenzioso, 4) diritto processuale civile, 5) legislazione professionale e deontologia.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sez. A.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00068

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Nistor Ionica Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nistor Ionica Lucia, nata a Craiova (Romania) il 1° febbraio 1972, cittadina rumena, chie-

de il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Ecologica «Sfantul Stefan» di Craiova nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 18 ottobre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Ecologica «Sfantul Stefan» di Craiova nell'anno 2010 dalla sig.ra Nistor Ionica Lucia, nata a Craiova (Romania) il 1° febbraio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Nistor Ionica Lucia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00109

DECRETO 21 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Boboc Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Boboc Ionela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito nell'anno 2004 presso il gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Boboc Ionela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ciobanu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Rilevato che la sig.ra Boboc Ionela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ciobanu;

Visto il decreto dirigenziale prot. DGRUPS n. 4231-P del 30 gennaio 2010 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania dalla sig.ra Boboc Ionela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la nota in data 22 ottobre 2010, con la quale la sig.ra Boboc Ionela, ha chiesto il rilascio del duplicato del predetto decreto dirigenziale 25 gennaio 2010;

Vista la denuncia di smarrimento resa dall'interessata al commissariato di Polizia della Romania n. 2 - Polizia del municipio di Craiova in data 15 ottobre 2010;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito nell'anno 2004 presso il gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova (Romania) dalla sig.ra Ciobanu Ionela, coniugata Boboc, nata a Craiova (Romania) il giorno 14 novembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Boboc Ionela, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00114

DECRETO 21 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Brinzan Adriana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Brinzan Adriana Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Tg - Jiu, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Brinzan Adriana Cristina ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Taranu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale prot. DGRUPS I.5.h.a.7.1/2009/18 n. 54433 del 16 ottobre 2009 col quale è stato riconosciuto il titolo di «Asistent Generalist» conseguito in Romania dalla sig.ra Taranu C. Adriana Cristina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la nota in data 27 ottobre 2010, con la quale la sig.ra Brinzan Adriana Cristina, ha chiesto il rilascio del duplicato del predetto decreto dirigenziale datato 9 ottobre 2009;

Vista la denuncia di smarrimento resa dall'interessata alla Legione Carabinieri Sardegna - Stazione CC. di Pula in data 27 ottobre 2010;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistent Generalist» conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Rg - Jiu (Romania) dalla sig.ra Taranu C. Adriana Cristina, coniugata Brinzan Adriana Cristina, nata a Tirgu - Jiu (Romania) il giorno 24 dicembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Brinzan Adriana Cristina, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00115

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Janina Bathe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 29 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Janina Bathe nata a Berlino (Germania) il giorno 13 marzo 1981, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 14 dicembre 2007 dalla «Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin» - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla «Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin» - Germania, in data 14 dicembre 2007 alla sig.ra Janina Bathe, nata a Berlino (Germania) il giorno 13 marzo 1981, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Janina Bathe è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00116

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Marlene Notdurfter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marlene Notdurfter nata a Predoi (Bolzano) - (Italia), il giorno 7 agosto 1965, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Innere Medizin» rilasciato in data 8 settembre 2010 dalla «Österreichische Ärztekammer» - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Innere Medizin» rilasciato dalla «Österreichische Ärztekammer» - Austria, in data 8 settembre 2010 alla sig.ra Marlene Notdurfter, nata a Predoi (Bolzano) - (Italia), il giorno 7 agosto 1965, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

La sig.ra Marlene Notdurfter già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00117

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Dovilé Mociškyté, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dovilé Mociškyté nata a Vilnius (Lituania) il giorno 21 febbraio 1985, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei titoli di «Medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis bei gydytojo profesiné kvalifikacija» e «Medicinos gydytojo» rilasciati in data 16 giugno 2010 rispettivamente con il n. 5574 e con il n. 628 dalla Università di Vilnius - Lituania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, i titoli di «Medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis bei gydytojo profesiné kvalifikacija» e «Medicinos gydytojo» rilasciati dalla Università di Vilnius - Lituania, in data 16 giugno 2010 con il n. 5574 e con il n. 628, alla sig.ra Dovilé Mociškyté,, nata a Vilnius (Lituania) il giorno 21 febbraio 1985, di cittadinanza lituana, sono riconosciuti quale titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Dovilé Mociškyté è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00118

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Darcos.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 7 maggio 2007 presentata dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Peterborough - PE2 6QR Inghilterra, Camrascan House Isis Way Minerva Business Park Lynch Wood, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ODIN contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da ODIN a DARCOS;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Peterborough - PE2 6QR Inghilterra, Camrascan House Isis Way Minerva Business Park Lynch Wood, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DARCOS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato a1 n. 13824.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd. - n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan Jiangsu Province 251301 China.
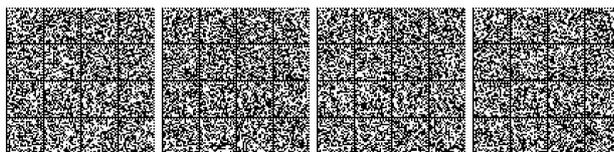
È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

11A00108

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Dimilin SC-15.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione; all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 2 maggio 2008 presentata dall'impresa Chemtura Italy Srl con sede legale in Latina Scalo, via Pico della Mirandola n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DIMILIN SC-15 contenente la sostanza attiva diflubenzuron;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva diflubenzuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/CE e successiva modifica 2010/39/UE della Commissione del 22 giugno 2010;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva diflubenzuron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 5 novembre 2008, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre 2011 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva diflubenzuron nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 6 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio e nel contempo richiede l'eliminazione delle colture melo e pero per scarso interesse commerciale;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Chemtura Italy Srl con sede legale in Latina Scalo, via Pico della Mirandola n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIMILIN SC-15 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 dicembre 2018 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/69/CE e successiva modifica 2010/39/UE del 22 giugno 2010 per la sostanza attiva diflubenzuron.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 200-400-500-600 e litri 1-5-10-20-50.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Chemtura Netherlands B.V. Ankerweg 18, 1041 AT - Amsterdam (Olanda) e preparato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia Srl strada comunale per Campagna, 5 - 20078 S. Colombano al Lambro (Milano).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14333.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

11A00110

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Gibaifar Compresse

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 luglio 2007 presentata dall'impresa «Aifar Agrochimica S.r.l.», con sede legale in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano n. 12, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Gibaifar compresse» contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3);

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3), nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3) l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stes-

sa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;
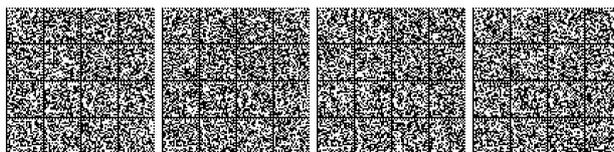
Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 18 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 25 novembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa «Aifar Agrochimica S.r.l.», con sede legale in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano n. 12, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GIBAIFAR COMPRESSE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva acido gibberellico (GA3).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50, g 100, g 250, g 500.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera «Sipcam In Agra S.A.», Sueca, Valencia Caratera del Mareny Blau S/N.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13904.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

11A00111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Cooperativa Archeologia. (Decreto n. 55870).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania (16 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009), Basilicata (23 aprile 2009) e Toscana (29 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17 febbraio 2010, relativo alla società COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Campania (22 febbraio 2010), Lazio (5 luglio 2010), Liguria (18 giugno 2010), Lombardia (9 marzo 2010), Marche (22 marzo 2010), Piemonte (7 luglio 2010), Puglia (9 marzo 2010), Basilicata (25 febbraio 2010) e Toscana (11 giugno 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, per il periodo dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori, inquadrati nel settore dei servizi, in forza nella Regione Toscana;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, per il periodo dal 19 gennaio 2010 al 18 settembre 2010, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori dipendenti, inquadrati nel settore dell'edi-

lizia, in forza presso unità produttive site in diverse aree regionali;
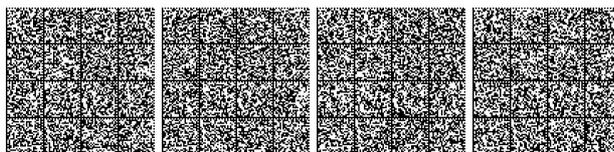
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17 febbraio 2010, per il periodo dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori della società COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, inquadrati nel settore dei servizi, tutti in forza nella Regione Toscana, così suddivisi:

11 lavoratori per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2010;

15 lavoratori per il periodo dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 256.320,12.

Matricola 3017594531.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17 febbraio 2010, per il periodo dal 19 gennaio 2010 al 18 settembre 2010, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori della società COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, inquadrati nel settore dell'edilizia, in forza presso unità produttive site in diverse aree regionali, così suddivisi:

21 lavoratori per il periodo dal 19 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010;

18 lavoratori per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 28 febbraio 2010;

20 lavoratori per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2010;

25 lavoratori per il periodo dal 1° aprile 2010 al 18 settembre 2010.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 270.401,31.

Matricola 3011219951.

Pagamento diretto: NO.

Art. 3.

L'onere complessivo, pari ad euro 526.721,43 graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00036

DECRETO 3 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Link Gruppo S.p.a. (Decreto n. 55871).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Emilia Romagna (16 aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009) e Marche (23 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27 aprile 2010, relativo alla società LINK GRUPPO SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Lombardia (17 giugno 2010), Piemonte (12 maggio 2010), Emilia Romagna (10 maggio 2010), Veneto (14 maggio 2010) e Marche (17 giugno 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società LINK GRUPPO SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda LINK GRUPPO SPA, per il periodo dal 4 maggio 2010 al 3 maggio 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27 aprile 2010, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative della società LINK GRUPPO SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di:

Parma (PR) – 2 lavoratori;
Treviolo (BG) – 1 lavoratore;
Beinasco (TO) – 2 lavoratori;
Assago (MI) – 2 lavoratori;
Campodarsego (PD) – 3 lavoratori;
Gaglianico (BI) – 2 lavoratori;
Erba (CO) – 1 lavoratore;
Fossombrone (PU) – 1 lavoratore;
Belluno (BL) – 2 lavoratori;
Fano (PU) – 2 lavoratori,

per il periodo dal 4 maggio 2010 al 3 maggio 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 4 maggio 2010 al 3 maggio 2011 (esclusivamente in riferimento ai lavoratori della Regione Piemonte tale periodo va inteso dal 04 maggio 2010 al 31 dicembre 2010);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 3 maggio 2011, limitatamente ai lavoratori della Regione Piemonte.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale (esclusivamente in riferimento ai lavoratori della Regione Piemonte tale periodo va inteso dal 04 maggio 2010 al 31 dicembre 2010).

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 321.258,74.

Matricola INPS: 4959581551.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 321.258,74 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi
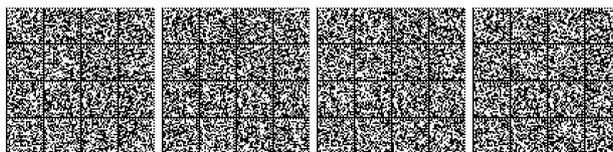
di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00037

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2010.

Regolamentazione della deroga all'articolo 13 del regolamento CE n.1967/2006, per le imbarcazioni che esercitano la pesca con il sistema di reti a strascico nei Compartimenti marittimi di Milazzo, Messina, Catania, Augusta, Siracusa, Trapani e Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto in particolare l'art. 13, par. 2, del Reg. 1967/2006 che dispone il divieto all'uso da reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa e il par. 11 del medesimo articolo che autorizza, qualora sussistano determinati requisiti, l'uso da reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche;

Vista la nota della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, n. 21391 del 16 luglio 2009, contenente la comunicazione alla Commissione Europea di deroga in materia di distanza minima dalla costa per le reti da traino;

Vista la nota della stessa Commissione n. Mare/D2/FB/stb D (2010) del 10 maggio 2010, a riscontro della nota sopra indicata della Direzione Generale;

Ritenuto necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 13, par. 11 del predetto Regolamento, l'uso delle reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 mg, per i compartimenti marittimi di Milazzo, Messina, Catania, Augusta, Siracusa, Trapani e Palermo;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco allegato al presente decreto al fine di garantire l'esercizio della pesca con reti a strascico, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n.1967/2006, anche alle imbarcazioni che stazionano nei Compartimenti marittimi Milazzo, Messina, Catania, Augusta, Siracusa, Trapani e Palermo e che ivi esercitano la pesca a strascico da almeno tre anni;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 18 novembre 2010, ha espresso parere favorevole;

Decreta

Art. 1.

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di cui alla vigente normativa in materia di conservazione delle risorse del mare e tutela biologica e/o ambientale, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Reg. CE n. 1967/2006, in premessa citato, negli specchi acquei antistanti i Compartimenti marittimi di Milazzo, Messina, Catania, Augusta, Siracusa, Trapani e Palermo, ricompresi nella fascia tra 0,7 ed 1,5 miglia nautiche dalla linea di costa, è consentito per le unità da pesca iscritte nei predetti Compartimenti l'uso di reti a strascico, a condizione che la profondità del fondale non sia inferiore all'isobata dei 50 metri.

2. Le imbarcazioni non incluse nell'allegato elenco, stazionate nei Compartimenti marittimi di Milazzo, Messina, Catania, Augusta, Siracusa, Trapani e Palermo e che ivi esercitano la pesca a strascico da almeno tre anni, possono presentare, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, apposita istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, previa attestazione dei predetti requisiti da parte della Capitaneria di porto competente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2010

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

AUGUSTA			
	UE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000005927	00AU01717	SAN ANTONIO
2	ITA000003073	00AU01783	
3	ITA000003202	00AU01789	SANTA MADRE
4	ITA000008993	00AU01795	ANNA
5	ITA000003170	00AU01820	
6	ITA000003156	00AU01888	
7	ITA000002817	00AU01893	MARIA MADRE

CATANIA			
	UE Ce	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000003449	00CT00249M	TENACE SECONDO
2	ITA000026750	00CT00258M	OCEANIA
3	ITA000003079	00CT01844	
4	ITA000003108	00CT02446	
5	ITA000003142	00CT02639	S. FRANCESCO DI PAOLA
6	ITA000003143	00CT02641	CORMORANO
7	ITA000003151	00CT02654	SANT'ANNA
8	ITA000003153	00CT02658	
9	ITA000003165	00CT02684	
10	ITA000003167	00CT02688	
11	ITA000003171	00CT02693	ANTONELLA
12	ITA000003190	00CT02727	PICCOLO IACONO
13	ITA000003213	00CT02763	CARMELO PADRE
14	ITA000019608	00CT02808	NUOVA GIOVANNA MADRE
15	ITA000023442	00CT02809	MARIA LUCIA
16	ITA000025256	00CT02828	
17	ITA000005075	00CT02831	ALBA ANGELA
18	ITA000024902	00CT02838	
19	ITA000010577	00CT02840	CAIMANO
20	ITA000024841	00CT02855	ANTONIO PADRE
21	ITA000018814	00CT02856	SERENA PRIMA
22	ITA000003462	05CT00785	.
23	ITA000003490	05CT00824	INTREPIDO

MESSINA			
	UE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000003453	00ME00290M	NINO TESTA
2	ITA000009733	00ME02904	ALBA COSTANZA

MAZARA DEL VALLO			
	UE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000007842	00MV00056M	BOREA SECONDA
2	ITA000007846	00MV00060M	POPPEA
3	ITA000007883	00MV00186M	GRAZIELLA CAMPO
4	ITA000007898	00MV00210M	BAGONE
5	ITA000007899	00MV00211M	PELUDA
6	ITA000007906	00MV00225M	OFELIA PRIMA
7	ITA000007914	00MV00240M	GHIBLI PRIMO
8	ITA000007918	00MV00246M	ALISEO
9	ITA000007920	00MV00248M	ALIBUT
10	ITA000007937	00MV00270M	NUOVO ESCHILO
11	ITA000007939	00MV00272M	TWELVE
12	ITA000008097	00MV00281M	CHIARALUNA
13	ITA000018212	00MV00283M	IDRA Q
14	ITA000019669	00MV00287M	MYRA Q.
15	ITA000019162	00MV00288M	GASPARE ASARO
16	ITA000019371	00MV00289M	SEIZE
17	ITA000007908	00MV00292M	S. ANNA
18	ITA000007826	00MV00299M	PEGASO S.B.
19	ITA000007891	00MV00300M	ARAGOSTELLA
20	ITA000007884	00MV00302M	CARTAGINE
21	ITA000007876	00MV00303M	ALTOMARE
22	ITA000007888	00MV00304M	ATLANTIDE
23	ITA000008143	00MV00305M	PIETRO GIACALONE
24	ITA000007865	00MV00306M	ESACO
25	ITA000007879	00MV00307M	LUCIANO GANCITANO
26	ITA000007834	00MV00308M	OLYMPIA PRIMA
27	ITA000007835	00MV00309M	DAYTONA PRIMA
28	ITA000007844	00MV00310M	TIRANA
29	ITA000007825	00MV00311M	KLEOS
30	ITA000007862	00MV00312M	BUCEFALO
31	ITA000007904	00MV00314M	TESEO PRIMO
32	ITA000007890	00MV00315M	NUOVO DIODORO
33	ITA000007905	00MV00316M	SALVATORE CATERINA
34	ITA000009966	00MV00317M	EROS B.
35	ITA000007823	00MV00320M	CESARE RUSTICO
36	ITA000007831	00MV00321M	ARTEMIDE
37	ITA000007881	00MV00322M	PRIAMO
38	ITA000007938	00MV00323M	NADIR
39	ITA000007896	00MV00325M	MARINER DIECI
40	ITA000007941	00MV00327M	SIRIO
41	ITA000008121	00MV00328M	CONCORDIA
42	ITA000007817	00MV00329M	CAPITAN CICCIO
43	ITA000007907	00MV00330M	DANIELA L.
44	ITA000007822	00MV00331M	FRANCESCO GANCITANO
45	ITA000007818	00MV00332M	PAOLO GANCITANO

46	ITA000007889	00MV00333M	MEDITERRANEO PRIMO
47	ITA000007909	00MV00334M	SICULA PESCA
48	ITA000007828	00MV00335M	CATONE
49	ITA000018503	00MV00336M	FEBE
50	ITA000007901	00MV00337M	ELIDE
51	ITA000018504	00MV00338M	GEMMA PRIMA
52	ITA000025271	00MV00339M	ARISTEUS
53	ITA000025334	00MV00340M	ARIETE
54	ITA000007917	00MV00341M	PINDARO
55	ITA000025454	00MV00342M	EIGHTEEN
56	ITA000025490	00MV00343M	ANTONINO SIRRATO
57	ITA000025500	00MV00345M	TWENTY
58	ITA000011715	00MV00347M	TULIPANO
59	ITA000007900	00MV00348M	ANDREA MANCIARACINA
60	ITA000024837	00MV00349M	LEOVITO
61	ITA000026174	00MV00350M	ORIONE Q.
62	ITA000026175	00MV00351M	PEGASO Q.
63	ITA000000757	00MV00354M	VALERIA PRIMA
64	ITA000003181	00MV00356M	GIUSEPPE SALVATORE SILACO
65	ITA000017063	00MV00357M	ARIES PRIMA
66	ITA000016090	00MV00358M	ACAMAR
67	ITA000027014	00MV00360M	NAUTILUS
68	ITA000025191	00MV00361M	LUNA ROSSA
69	ITA000011717	00MV00362M	MAURO TERZO
70	ITA000024891	00MV00363M	MAESTRALE
71	ITA000000750	00MV00364M	ANTONINO SIRAGUSA
72	ITA000014746	00MV00365M	FRANCESCO SAVERIO POMPOSO
73	ITA000027185	00MV00366M	GRECALE
74	ITA000026359	00MV00367M	BOCCIA SECONDO
75	ITA000025108	00MV00368M	BOCCIA V.M.
76	ITA000026177	00MV00370M	FILIPPO ADAMO
77	ITA000019146	00MV00371M	BARTOLOMEO ASARO
78	ITA000026786	00MV00372M	FRANCESCO PADRE
79	ITA000024874	00MV00373M	ANTONINO GENOVESE
80	ITA000026170	00MV00374M	ELISABETTA GENOVESE
81	ITA000026676	00MV00375M	REGINA
82	ITA000025464	00MV00377M	AIRONE
83	ITA000007845	00MV00378M	GIULIA P.G.
84	ITA000026547	00MV00379M	"COSIMO GANCITANO"
85	ITA000007915	00MV00380M	VINCENZA GIACALONE
86	ITA000026064	00MV00382M	MEDINEA
87	ITA000026154	00MV00383M	NAUCRATES
88	ITA000014185	00MV00384M	STELLA LUCENTE III
89	ITA000025281	00MV00385M	FLORI
90	ITA000018670	00MV00386M	GAMBERO
91	ITA000018832	00MV00387M	FRANCESCO MORETTI
92	ITA000026655	00MV00388M	AFRODITE PESCA
93	ITA000014236	00MV00389M	LETIZIA

94	ITA000026630	00MV00390M	GIOVANNI VINCENZO
95	ITA000027709	00MV00391M	END
96	ITA000024579	00MV00392M	MAMMA MARIA
97	ITA000025310	00MV00393M	MARIA PINA
98	ITA000027915	00MV00394M	NUOVA ALCAPA
99	ITA000017570	00MV00597	ANTONIO PADRE
100	ITA000007984	00MV00791	GALLETTO
101	ITA000008069	00MV00924	ANTONIO PRIMO
102	ITA000008081	00MV00939	SANTA RITA DA CASCIA
103	ITA000008085	00MV00944	NAZARIO SAURO
104	ITA000008087	00MV00946	PINA INGARGIOLA
105	ITA000008090	00MV00949	FORTUNATA VITA
106	ITA000008123	00MV00985	MARIA GRAZIA
107	ITA000008146	00MV01015	GENNARO PADRE
108	ITA000014657	00MV01016	ALBATROS
109	ITA000007815	00MV01084	CLORINDA
110	ITA000007916	00MV01118	CIANE SECONDO
111	ITA000017155	00MV01142	CALLORE
112	ITA000013815	00MV01158	GALENO
113	ITA000014265	00MV01160	EDERA
114	ITA000015046	00MV01161	ENEA
115	ITA000015947	00MV01166	ROSARIA II
116	ITA000021157	00MV01170	FULMINE
117	ITA000018735	00MV01182	AGOSTINO PADRE SECONDO
118	ITA000011109	00MV01196	SALVATORE MARIA GERVASI
119	ITA000018754	00MV01202	BALDASSARE
120	ITA000007114	00MV01203	ACHILLE SALVUCCI
121	ITA000014282	00MV01205	FRAMARI
122	ITA000015873	00MV01206	PAOLO FRANCESCO
123	ITA000014325	00MV01207	FARO
124	ITA000017119	00MV01208	IL MERLO
125	ITA000011072	00MV01209	NUOVO ETEOCLE
126	ITA000014321	00MV01211	SAN GIORGIO
127	ITA000005283	00MV01213	MATTIA MADRE
128	ITA000000308	00MV01216	ALESSANDRO E CRISTINA
129	ITA000001033	00MV01218	FLAVIA G.
130	ITA000024935	00MV01225	ANTONINO MARIA
131	ITA000023411	00MV01228	S. COSMA E DAMIANO II
132	ITA000016182	00MV01229	CITTA' DI ALGHERO
133	ITA000025097	00MV01230	NUOVO GIACOMO I
134	ITA000017168	00MV01235	FRANGI'
135	ITA000010893	00MV01236	NUOVO TILDE OSCAR
136	ITA000000450	00MV01239	SARA II^
137	ITA000025201	00MV01241	SELEUCO
138	ITA000017571	00MV01242	BARTOLOMEO INGARGIOLA
139	ITA000025312	00MV01246	DOMENICO AIELLO
140	ITA000018870	00MV01249	LUCIA SANNINO Iª
141	ITA000000488	00MV01258	KATIUSCIA

142	ITA000018573	00MV01260	NUOVA VERDESCA
143	ITA000016089	00MV01266	PASQUALE CARRIOLA
144	ITA000025004	00MV01270	AMALTEA
145	ITA000015989	00MV01274	SANTA MARIA
146	ITA000023658	00MV01275	VALENTINA
147	ITA000019426	00MV01283	NUOVO LORENZO
148	ITA000012707	00MV01284	ENRICO II
149	ITA000025440	00MV01285	ANDREA PRIMO
150	ITA000016152	00MV01286	GEMMA
151	ITA000023640	00MV01287	VEGA
152	ITA000015028	00MV01290	NONNO VITO
153	ITA000010627	00MV01292	SAN GIUSTO
154	ITA000007035	00MV01293	PRASSITELE
155	ITA000026696	00MV01300	NUOVA CRISTINA
156	ITA000015971	00MV01301	NUOVO EURIPIDE
157	ITA000009923	00MV01307	NUOVO NIDO D'API
158	ITA000026976	00MV01311	GIUSEPPE ALESSANDRO AIELLO
159	ITA000014294	00MV01317	DANISH
160	ITA000018741	00MV01320	NUOVA STELLA DEL MARE
161	ITA000010752	00MV01321	CELESTINO B.
162	ITA000008966	00MV01322	SANTA ELISABETTA
163	ITA000010750	00MV01327	LUCIANO C.
164	ITA000027710	00MV01328	JONATHAN

MILAZZO			
	UE Ce	Matricola	Nome m/p
1	ITA000005972	00MZ01573	PAPA' CARMELO
2	ITA000005140	00MZ01708	SAN GAETANO
3	ITA000006019	05MZ00287	S. GIUSEPPE
4	ITA000006106	06MZ00460	ANDROMEDA
5	ITA000025676	08MZ00526	FIGUNIGIU

PALERMO			
1	UE	Matricola	Nome m/p
2	ITA000019000	00PA01298M	PRINCIPESSA PRIMA
3	ITA000026310	00PA01299M	NICOLA F.B.
4	ITA000026745	00PA01318M	NUOVA ARETUSA
5	ITA000026392	00PA01321	GLADIUS
6	ITA000018258	00PA01333M	TELMA I^
7	ITA000008879	00PA02066	S. RITA L.
8	ITA000018927	00PA03867	COLUMBIA II^
9	ITA000008967	01PA00434	ANTONINO PADRE
10	ITA000008978	01PA00470	TALAMONE
11	ITA000016319	01PA00504	MARIA ASSUNTA
12	ITA000016047	01PA00505	DIVINA
13	ITA000003934	01PA00529	KOBRA
14	ITA000024570	01PA00557	MADONNA DI POMPEI
15	ITA000025013	01PA00565	MICHELE E VINCENZA
16	ITA000018365	01PA00567	SAN NICOLA PRIMO
17	ITA000018097	01PA00573	SANTA ROSA
18	ITA000026469	01PA00594	IVANA
19	ITA000009073	03PA00511	LA NUOVA S. ROSALIA
20	ITA000009086	03PA00541	STELLA MARINA
21	ITA000009094	03PA00551	SAN FELICE
22	ITA000019026	03PA00620	NUOVO SAN SILVESTRE
23	ITA000018361	03PA00626	NUOVA CLEOPATRA
24	ITA000005218	03PA00628	S. GUGLIELMO
25	ITA000018440	03PA00631	ISIDE
26	ITA000015965	03PA00637	DELFINO
27	ITA000026962	03PA00638	TRIONFO
28	ITA000026969	03PA00639	NUOVA S.ANNA
29	ITA000026970	03PA00640	NUOVA S. ROSA AUGUSTA
30	ITA000009237	04PA01016	S. RITA III
31	ITA000009257	04PA01041	LUPO DI SAN FRANCESCO
32	ITA000009092	04PA01152	MADONNA D'ALTO MARE
33	ITA000015029	04PA01156	S. GIOACCHINO
34	ITA000009555	04PA01160	COSTANTINO
35	ITA000009402	07PA01042	SANTA MARIA
36	ITA000009411	07PA01317	MARIA DEL ROSARIO
37	ITA000009416	07PA01395	CHECCHINA MADRE

38	ITA000009443	07PA01578	MARIA SS. LAURETANA
39	ITA000009449	07PA01628	ANTONINA MADRE
40	ITA000009463	07PA01681	MASSIMO
41	ITA000009482	07PA01750	NUOVA MADONNA DEL LUME
42	ITA000009489	07PA01765	MARIA SS.DEL TINDARI
43	ITA000009498	07PA01789	FELICE
44	ITA000009499	07PA01790	SANTINA
45	ITA000009500	07PA01792	PAPA GIOVANNI
46	ITA000009506	07PA01803	GABBIANO AZZURRO
47	ITA000009508	07PA01806	NUOVA MARIA GRAZIA
48	ITA000009514	07PA01814	ANNUNZIATA
49	ITA000009515	07PA01815	STEFANINA MADRE
50	ITA000009520	07PA01830	PATRIZIO
51	ITA000009531	07PA01843	CUORE DI GESU'
52	ITA000009532	07PA01845	BALENO
53	ITA000009533	07PA01848	NUOVO PIETRO PADRE
54	ITA000009535	07PA01850	S. RITA I^
55	ITA000009539	07PA01854	AZZURRA
56	ITA000009543	07PA01860	FEDERICA II^
57	ITA000009545	07PA01865	AZZURRA II
58	ITA000009546	07PA01866	MARIANNA MADRE
59	ITA000009550	07PA01871	NUOVA MICHELANGELO
60	ITA000009551	07PA01872	S. ANTONIO DA PADOVA
61	ITA000009553	07PA01875	MARCO POLO
62	ITA000009556	07PA01879	S. FRANCESCO PRIMO
63	ITA000009560	07PA01884	DAVIDE
64	ITA000009563	07PA01889	GIUSEPPINA MADRE
65	ITA000009567	07PA01894	ALESSANDRO
66	ITA000009569	07PA01900	ANTONINA
67	ITA000009576	07PA01908	NUOVA FRANCESCA
68	ITA000009577	07PA01912	SPARVIERO
69	ITA000008935	07PA01941	GIADA
70	ITA000010751	07PA01967	FABRIZIO IV
71	ITA000018625	07PA01968	GIUSEPPA MADRE
72	ITA000011058	07PA01980	ANTONINO PADRE
73	ITA000019722	07PA01990	NUOVO ANGELA MADRE
74	ITA000010754	07PA01998	LE DUE SICILIE II
75	ITA000008105	07PA01999	CALIFORNIA
76	ITA000023568	07PA02001	SIRIO
77	ITA000015003	07PA02003	SALVATORE PRIMO
78	ITA000018546	07PA02011	NUOVO REMI'
79	ITA000010595	07PA02012	NUOVO SAN GIUSEPPE
80	ITA000004043	07PA02017	LOREDANA CASTIGLIA
81	ITA000019175	07PA02018	SAN ANTONIO
82	ITA000019355	07PA02020	MARTA
83	ITA000025222	07PA02024	NUOVO DELFINO
84	ITA000025234	07PA02025	EMANUELE
85	ITA000001236	07PA02034	PORZIA SECONDA
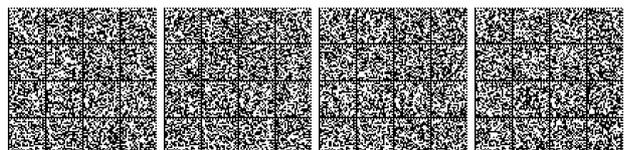
86	ITA000015992	07PA02035	SATELLITE
87	ITA000026054	07PA02049	NUOVA FRANCESCA
88	ITA000014980	07PA02053	ROSA MADRE
89	ITA000008992	07PA02056	MADONNA DI LOURDES
90	ITA000018934	07PA02062	LA NUOVA AFRICA
91	ITA000016051	07PA02064	"SAMUELE"
92	ITA000015862	07PA02065	MADONNA DEL LUME IIª
93	ITA000026311	07PA02066	SALVATORE GIULIANO
94	ITA000026293	07PA02068	MADRE SANT'ANNA
95	ITA000026491	07PA02070	ROSANNA
96	ITA000003139	07PA02076	FRANCESCO
97	ITA000024677	07PA02077	ALFIO
98	ITA000026701	07PA02082	MARIA RITA
99	ITA000010649	07PA02084	ULISSE
100	ITA000010701	07PA02086	PLATINUS
101	ITA000026759	07PA02088	NUOVO VINCENZO PRIMO
102	ITA000014632	07PA02092	IMMACOLATA C.
103	ITA000015068	07PA02097	SANTA MARIA I^
104	ITA000025020	07PA02098	AGATA MADRE
105	ITA000017146	07PA02099	CRISTINA
106	ITA000027234	07PA02100	GIOELE
107	ITA000005214	07PA02101	FLUMENDOSA
108	ITA000009062	07PA02102	S. ROSALIA L.
109	ITA000027549	07PA02104	TRINACRIA
110	ITA000024930	07PA02105	VINCENZO PADRE B.
111	ITA000027613	07PA02106	CHIMERA
112	ITA000027625	07PA02107	NUOVA GEORGIA
113	ITA000009633	09PA00290	EOLO
114	ITA000003091	09PA00329	MARIA SS. DEL TINDARI
115	ITA000003161	09PA00370	S. ANTONIO

SIRACUSA			
	UE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000014807	00SR02186	NUOVO SACRO CUORE
2	ITA000014810	00SR02200	STELLA MARINA
3	ITA000016553	00SR02414	POLARIS
4	ITA000018895	00SR02426	ALBA MADRE
5	ITA000026908	00SR02445	CARMELO MOSCUZZA
6	ITA000014979	03SR00624	TEMPESTA 2^
7	ITA000014990	03SR00685	SEBASTIANO B.
8	ITA000014992	03SR00692	MAURO FIGLIO
9	ITA000014997	03SR00710	SALVATORE PADRE
10	ITA000014998	03SR00711	
11	ITA000015019	03SR00758	MARGHERITA
12	ITA000015026	03SR00768	GIUSEPPE GARIBALDI
13	ITA000015032	03SR00777	SAN VITO
14	ITA000015035	03SR00783	SACRO CUORE

15	ITA000015047	03SR00800	COLUMBIA I^
16	ITA000015057	03SR00818	GIUSEPPE ALBERTI
17	ITA000015058	03SR00821	ANDROMEDA
18	ITA000015059	03SR00822	MARE CHIARO
19	ITA000015065	03SR00828	MARE AZZURRO
20	ITA000013865	03SR00833	VITTORIO TACCONE
21	ITA000010683	03SR00835	APOLLO XI
22	ITA000015070	03SR00838	GIUSEPPE BURGARETTA
23	ITA000015072	03SR00841	MARIA SALVATRICE
24	ITA000017669	03SR00844	ORSA MAGGIORE II
25	ITA000015076	03SR00847	TORNADO
26	ITA000015077	03SR00849	NATALINA MADRE
27	ITA000015078	03SR00850	SAN GIUSEPPE
28	ITA000015093	03SR00869	FRATELLI LITRICO
29	ITA000015094	03SR00870	CONCETTINA
30	ITA000015100	03SR00881	DELFINO
31	ITA000015106	03SR00888	MARIA ELENA
32	ITA000010212	03SR00937	SAN GIORGIO
33	ITA000003144	03SR00946	SAETTA
34	ITA000015010	03SR00947	SAN MARCO
35	ITA000023415	03SR00949	GIUSEPPINA
36	ITA000015142	03SR00957	S. VITO MARIA DI PORTO SALVO
37	ITA000017895	03SR00958	EUROPA
38	ITA000009916	03SR00959	ASIA
39	ITA000018292	03SR00964	ORCHIDEA II^
40	ITA000001195	03SR00971	CAROLINA
41	ITA000025427	03SR00975	NUOVO CAMPISI
42	ITA000003484	03SR00980	
43	ITA000026471	03SR00998	VINCENZO MOSCUZZA
44	ITA000019871	03SR00999	ANNUNZIATA II
45	ITA000006433	03SR01009	ALBATROS I
46	ITA000009663	03SR01011	NATALIA
47	ITA000009676	03SR01012	ORCHIDEA I^
48	ITA000026211	03SR01013	
49	ITA000010598	03SR01015	MARINELLA PRIMA
50	ITA000027174	03SR01018	
51	ITA000017093	03SR01019	BEATRICE I & II
52	ITA000007037	03SR01020	ORIENTE
53	ITA000025062	03SR01022	GHIBLI
54	ITA000005538	03SR01025	CORSARO II
55	ITA000024713	03SR01026	NATALINO
56	ITA000014004	03SR01027	ANGIULINA
57	ITA000027489	03SR01029	NUOVO CICO
58	ITA000027512	03SR01030	PICCOLO CORRADO IIª
59	ITA000027942	03SR01048	BESCIRA

TRAPANI			
	UE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000015871	00TP00715M	STELLANTE
2	ITA000015904	00TP01371	SAN FRANCESCO C.
3	ITA000015907	00TP01406	NUOVA MADONNA DELLA GRAZIA
4	ITA000015927	00TP01766	SPIGOLA PRIMA
5	ITA000015928	00TP01768	NUOVO SALVATORE
6	ITA000015937	00TP01866	RINGO
7	ITA000015941	00TP01872	VINCENZO B.
8	ITA000015948	00TP01895	ASTRA
9	ITA000015962	00TP01946	S. IGNAZIO
10	ITA000015966	00TP01954	TRE STELLE
11	ITA000015970	00TP01962	EUCLIDE
12	ITA000015978	00TP01982	S. CALOGERO B.
13	ITA000016009	00TP02028	MARIA SS. DEL LUME
14	ITA000016011	00TP02030	ESMERALDA
15	ITA000016017	00TP02038	LEOPARDO
16	ITA000016020	00TP02041	NUOVA MARIA SS. DI TRAPANI
17	ITA000016041	00TP02062	ALPITUR
18	ITA000016055	00TP02084	MARE AZZURRO
19	ITA000016059	00TP02090	DANILO
20	ITA000016061	00TP02094	AZZURRA
21	ITA000016063	00TP02096	SAN VITO
22	ITA000009095	00TP02101	MARIA SS. DI TRAPANI
23	ITA000015851	00TP02104	MADDALENA MADRE
24	ITA000016085	00TP02127	SALVATORE FLORES
25	ITA000015864	00TP02136	SANSONE PRIMO
26	ITA000016088	00TP02150	GIUSEPPINA FLORES
27	ITA000008980	00TP02182	COSIMO PADRE
28	ITA000016360	00TP02188	NUOVA CARA MADRE
29	ITA000009528	00TP02189	ATLANTICA
30	ITA000011071	00TP02209	GIUSEPPE C.
31	ITA000010687	00TP02215	DOMENICO C.
32	ITA000009491	00TP02219	MADONNA DEL CARMINE
33	ITA000016125	00TP02224	SIMONA
34	ITA000024821	00TP02235	ROBERTO
35	ITA000016227	00TP02249	SAN GENNARO
36	ITA000002829	00TP02252	ALBERTO B.
37	ITA000008737	00TP02264	BACCO
38	ITA000002831	00TP02275	KAROL W.
39	ITA000027244	00TP02277	LUCIA
40	ITA000018661	00TP02283	OSEA
41	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA
42	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO
43	ITA000016119	01TP00969	S. FRANCESCO DI PAOLA IV
44	ITA000016135	01TP01032	GIUSI
45	ITA000016145	01TP01060	NUOVO SS. ECCIOMO
46	ITA000016149	01TP01069	BRIGLIA D'ORO

47	ITA000016150	01TP01075	MARCO ANTONIA
48	ITA000016157	01TP01087	I TREDICI
49	ITA000016169	01TP01105	CALIPSO
50	ITA000009565	01TP01169	VITA ANTONINA
51	ITA000016038	01TP01181	MARIO PADRE
52	ITA000015964	01TP01182	GIROLAMA
53	ITA000010587	01TP01255	SARA JESSICA
54	ITA000012831	03TP00280	LORENA
55	ITA000016014	03TP00293	CALIFORNIA I
56	ITA000015985	04TP00374	FRANCESCA
57	ITA000019004	04TP00389	BEATO PADRE PIO
58	ITA000018026	07TP00243	IMMACOLATA C.
59	ITA000010757	07TP00273	MARCO V
60	ITA000024684	08TP00355	TIMPANO

11A00255

DECRETO 27 dicembre 2010.

Regolamentazione della deroga all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le imbarcazioni che esercitano la pesca con il sistema di reti a strascico nei Compartimenti Marittimi della Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUA COLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 0202, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse; 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93

Visto il Reg. (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto in particolare l'art. 13, par. 2, del Reg. 1967/2006 che dispone il divieto all'uso da reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa e il par. 11 del medesimo articolo che autorizza, qualora sussistano determinati requisiti, l'uso da reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche;

Vista la nota della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, n. 21391 del 16 luglio 2009, contenente la comunicazione alla Commissione Europea di deroga in materia di distanza minima dalla costa per le reti da traino;

Vista la nota della stessa Commissione n. Mare/D2/FB/stb D (2010) del 10 maggio 2010, a riscontro della nota sopra indicata della Direzione Generale;

Ritenuto pertanto necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 13, par. 11 del predetto Regolamento, l'uso delle reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 mg, per tutti i Compartimenti marittimi della Calabria;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco allegato al presente decreto al fine di garantire l'esercizio della pesca con reti a strascico, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n.1967/2006, anche alle imbarcazioni che stazionano nei Compartimenti marittimi della Calabria e che ivi esercitano la pesca a strascico da almeno tre anni;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 18 novembre 2010, ha espresso parere favorevole;

Decreta

Art. 1.

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di cui alla vigente normativa in materia di conservazione delle risorse del mare e tutela biologica e/o ambientale, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Reg. CE n. 1967/2006, in premessa citato, negli specchi acquei antistanti i Compartimenti marittimi della Calabria, ricompresi nella fascia tra 0,7 ed 1,5 miglia nautiche dalla linea di costa, è consentito per le unità da pesca di cui all'allegato elenco l'uso di reti a strascico, a condizione che la profondità del fondale non sia inferiore all'isobata dei 50 metri.

2. Le imbarcazioni non incluse nell'allegato elenco, stazionate nei Compartimenti marittimi della Calabria e che ivi esercitano la pesca a strascico da almeno tre anni, possono presentare, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, apposita istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, previa attestazione dei predetti requisiti da parte della Capitaneria di porto competente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 dicembre 2010

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

VIBO VALENTIA			
	UE Ce	Matricola	Nome m/p
1	ITA000017310	00VM00488	ASSUNTA MADRE
2	ITA000017319	00VM00523	SARA
3	ITA000017321	00VM00528	URAGANO
4	ITA000017328	00VM00541	PARADISE
5	ITA000017338	00VM00558	AQUILA
6	ITA000017343	00VM00566	VENERE
7	ITA000018347	00VM00577	AMALIA II^
8	ITA000023296	00VM00582	PARADISE SECONDO
9	ITA000012378	00VM00641	S. MASSIMO
10	ITA000002409	00VM00644	AZZURRA 85
11	ITA000001335	02VM00185	AURORA
12	ITA000008627	03VM00112	S. ROCCO
13	ITA000018855	06VM00187	GIUSEPPE I
14	ITA000013502	06VM00189	2^ VERGINE DI POMPEI
15	ITA000018087	06VM00193	STELLA DEL NORD
16	ITA000017510	06VM00210	S.BENEDETTO
17	ITA000013870	06VM00213	GIUSEPPE PADRE
18	ITA000025423	06VM00217	DIAMANTE
19	ITA000008932	06VM00237	NICOLA PADRE IIª
20	ITA000027136	06VM00238	ECLISSE
21	ITA000017912	06VM00239	PALINURO
22	ITA000027388	06VM00240	SANTA MARIA 1ª
23	ITA000027447	06VM00242	ARTURO PADRE
24	ITA000006574	06VM00244	LUCIA PRIMA
25	ITA000023221	06VM00248	MEDITERRANEA I
26	ITA000023516	06VM00249	SAN ANDREA
27	ITA000017445	07VM00332	LUCIA MADRE
28	ITA000012372	07VM00336	MARIELLA
29	ITA000017405	07VM00361	AL CAPONE II
30	ITA000004742	07VM00366	GIOVANNI PADRE
31	ITA000002807	07VM00370	S.GIOVANNI II
32	ITA000026534	07VM00371	ATLANTIS
33	ITA000026732	07VM00379	S. FRANCESCO
34	ITA000017454	08VM00169	TURCHESE
35	ITA000002740	10VM00314	VIRGINIA II
36	ITA000017505	12VM00119	LUCIA

REGGIO CALABRIA			
	UE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000027352	00RC00075	STEFANO PRIMO
2	ITA000024712	05RC01051	DON ROCCO
3	ITA000019213	05RC01058	LUNA ROSSA
4	ITA000023464	05RC01061	GIULIO I
5	ITA000019396	05RC01067	LEONE DI MARE
6	ITA000019002	05RC01068	CARMELA MADRE
7	ITA000018668	05RC01075	SAN GIOVANNI
8	ITA000025541	05RC01076	ODISSEA
9	ITA000023093	05RC01078	MARIA IMMACOLATA II^
10	ITA000017423	05RC01080	"RITORNA SAN NICOLA"
11	ITA000024827	05RC01084	CINZIA
12	ITA000026370	05RC01092	URAGANO
13	ITA000023534	05RC01102	JOLLY
14	ITA000026163	05RC01106	GIUSEPPE PADRE
15	ITA000000141	13RC00202	BETTA SPLENDENS

GIOIA TAURO			
	UE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000012367	00GT00534	MASSIMONIA
2	ITA000012385	00GT00577	LUIGI PADRE
3	ITA000018891	00GT00593	ITALIA II^
4	ITA000013301	00GT00621	DON PEPPE
5	ITA000017330	00GT00634	PACIFICA
6	ITA000024666	00GT00636	SPARVIERO II^
7	ITA000018425	00GT00641	NUOVO SANTO ANTONIO
8	ITA000000486	00GT00649	VINCENZO PADRE
9	ITA000026419	00GT00663	MARCANTONIO IV

CROTONE			
	UE	Matricola	Nome m/p
1	ITA000002668	00CR00994	CITTA' DI REGGIO CALABRIA
2	ITA000002669	00CR00995	CITTA' DI CATANZARO
3	ITA000002682	00CR01018	MARIA DI CAPO COLONNA
4	ITA000003164	00CR01060	LUCIA MADRE
5	ITA000007273	00CR01063	EMANUELE PADRE
6	ITA000015837	00CR01086	SIMEONE
7	ITA000003766	00CR01087	MARIA IMMACOLATA
8	ITA000019661	00CR01107	PAPA GIOVANNI XXIII
9	ITA000024882	00CR01141	TOMMASO PADRE
10	ITA000023360	00CR01143	IL TORNADO
11	ITA000025608	00CR01158	STEFANIA
12	ITA000017184	00CR01163	ORIONE
13	ITA000019335	00CR01167	PADRE PIO
14	ITA000019033	00CR01182	LEONARDO ANDREA
15	ITA000006538	00CR01185	TERESA FRANCO
16	ITA000026809	00CR01188	
17	ITA000023300	00CR01195	SILVIA GIAN
18	ITA000027332	00CR01200	KATIA
19	ITA000024800	00CR01201	NUOVA SANTA MARIA
20	ITA000007184	00CR01202	S. COSIMO E DAMIANO
21	ITA000003987	00CR01204	.
22	ITA000019403	00CR01205	FRANCESCHINA
23	ITA000018821	00CR01207	S.MARIA DI CAPOCOLONNE
24	ITA000027706	00CR01214	ORLANDO
25	ITA000025468	00CR01215	FURORE I
26	ITA000010988	00CR01216	ALESSIO PRIMO
27	ITA000027919	00CR01220	
28	ITA000028080	00CR01227	
29	ITA000006661	01CR00696	LA BELLA MICHELINA II^
30	ITA000018878	01CR00709	NUOVA MIRIA
31	ITA000019106	01CR00710	ELISA
32	ITA000001342	01CR00734	ROSA
33	ITA000006461	01CR00735	TORPEDINE
34	ITA000019058	01CR00737	ROBERTOANTONIO
35	ITA000007380	01CR00739	FOLGORE
36	ITA000013679	02CR00290	S. FRANCESCO I
37	ITA000024840	02CR00305	SAGITTARIO
38	ITA000018582	02CR00315	PADRE PIO
39	ITA000015640	02CR00318	FRANCESCO PADRE
40	ITA000019804	02CR00321	LUNA ROSSA
41	ITA000027570	02CR00330	MEDITERRANEA
42	ITA000004558	02CR00332	LUCA ANTONIO
43	ITA000017677	08CR00003	CITT+ DI SOVERATO
44	ITA000024667	08CR00025	MARIA MADRE II^
45	ITA000006694	08CR00027	VALENTINA
46	ITA000013887	08CR00029	LA PERLA

CORIGLIANO CALABRO			
	UE Ce	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000025231	00CC00190	ADA
2	ITA000015682	00CC00198	GIOVANNI IRMA
3	ITA000027832	00CC00215	MARCO POLO IIª
4	ITA000027839	00CC00216	LEONARDO ANTONIO
5	ITA000027907	00CC00217	GRECALE
6	ITA000027874	01CC00398	S.MARCO
7	ITA000019040	07CR00002	MADONNA DI FATIMA
8	ITA000002789	07CR00059	SAN GIOVANNI DI DIO
9	ITA000002804	07CR00080	CITTA' DI SCHIAVONEA
10	ITA000002806	07CR00082	ALBATROS
11	ITA000002811	07CR00088	S. ARTURO
12	ITA000002816	07CR00094	STELLA DEL MARE
13	ITA000002822	07CR00102	NUOVA S. PIETRO
14	ITA000002825	07CR00106	LA SACRA FAMIGLIA
15	ITA000002827	07CR00108	JONICA PRIMA
16	ITA000002839	07CR00133	S. GIUSEPPE
17	ITA000007056	07CR00140	MARISA
18	ITA000002667	07CR00141	ORGOGLIO
19	ITA000018132	07CR00143	SAN MICHELE
20	ITA000018165	07CR00144	SAN GIORGIO ELENA
21	ITA000018166	07CR00145	CRISTINA
22	ITA000018237	07CR00147	SAN FRANCESCO DI PAOLA
23	ITA000018496	07CR00150	BETTY PRIMA
24	ITA000018574	07CR00151	S. VITO
25	ITA000007057	07CR00161	ENZA MADRE
26	ITA000018837	07CR00162	ANTONELLA II
27	ITA000019222	07CR00168	LUCIA
28	ITA000019582	07CR00174	GARBINO II
29	ITA000023114	07CR00175	OMBRETTA
30	ITA000024875	07CR00185	S. CATERINA
31	ITA000015701	07CR00186	SAN FRANCESCO
32	ITA000001189	07CR00187	PORTOBELLO
33	ITA000017756	07CR00197	S. COSIMO GIORGIO
34	ITA000007223	07CR00199	PATRIZIA
35	ITA000018408	07CR00200	S. ANTONIO
36	ITA000026223	07CR00202	DORA RITA
37	ITA000026777	07CR00205	MICHELANGELO
38	ITA000026965	07CR00206	S. ANDREA
39	ITA000027147	07CR00208	LUIGI
40	ITA000027405	07CR00211	SALVATORE
41	ITA000000359	07CR00213	MICHELE Iª
42	ITA000002759	03CR00303	LUCREZIA
43	ITA000012252	03CR00346	LITORALE
44	ITA000011710	03CR00350	LEONARDO PRIMO
45	ITA000018889	03CR00357	IL FRANCESCO
46	ITA000018956	03CR00358	GIUSEPPE PADRE
47	ITA000023138	03CR00367	FRANCESCO PADRE
48	ITA000013615	03CR00375	GESU'
49	ITA000006551	03CR00383	NUOVA STELLA AZZURRA
50	ITA000001533	03CR00384	S. ROSA

51	ITA000018857	03CR00389	GABRIELE PADRE
52	ITA000004649	03CR00395	S. ANTONIO IV
53	ITA000027939	03CR01218	
54	ITA000002846	06CR00250	PADRE PIO
55	ITA000003583	06CR00270	KALYPSO
56	ITA000014332	06CR00272	CITTA' DI TREBISACCE
57	ITA000018581	06CR00275	NICOLA ANDREA
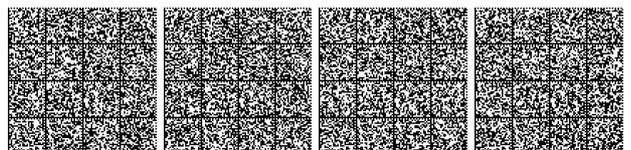
SALERNO			
	UE	Matricola	Nome m/p
1	ITA000000100	12SA00285	GABRIELLA
2	ITA000000110	09SA00343	DELFINO
3	ITA000001197	09SA00325	ZORRO
4	ITA000003468	04SA00678	SACRO CUORE
5	ITA000003867	00SA02648	INES Iª
6	ITA000004030	00SA02603	LEONDINA MADRE
7	ITA000005322	00SA02614	ASSUNTA II^
8	ITA000006561	09SA00348	METEORA
9	ITA000006573	09SA00336	FILOMENA ROSA
10	ITA000006583	00SA02580	SAN NICOLA II
11	ITA000006673	09SA00332	SIPONTINA MADRE
12	ITA000006744	13SA00036	CHIARA
13	ITA000006900	09SA00346	BELLA LUCIA
14	ITA000007049	09SA00338	MICHELINA FIGLIA
15	ITA000008464	13SA00038	MADRE DEL BUON CONSIGLIO
16	ITA000008634	09SA00305	SOLE DI ORIENTE
17	ITA000013482	00SA02593	GIUSEPPE GUIDA IIIª
18	ITA000013573	00SA01305	S. BIAGIO
19	ITA000013602	00SA02283	ANTONIETTA
20	ITA000013610	00SA02308	ROSA
21	ITA000013617	00SA02322	AMMIRAGLIO
22	ITA000013666	00SA02407	ANDREA RICCIO
23	ITA000013696	00SA02454	NUOVO S. ANTONIO
24	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO
25	ITA000013858	06SA00355	GIUSEPPE PADRE
26	ITA000013901	07SA00691	S. MARCO
27	ITA000013913	07SA00714	MARCO POLO
28	ITA000013934	07SA00746	MIRELLA
29	ITA000013937	07SA00750	ADELE MADRE
30	ITA000013972	09SA00216	ANTONELLA
31	ITA000013975	09SA00223	NUOVA MARIA ANNUNZIATA
32	ITA000013986	09SA00253	PARADISE
33	ITA000013987	09SA00255	INTERNAZIONALE
34	ITA000013996	09SA00267	LAURA I
35	ITA000013997	09SA00323	NUOVA SERAFINA
36	ITA000014006	09SA00281	ARMANDO II
37	ITA000014041	15SA00332	MARIA SS. DI LOURDES
38	ITA000014102	00SA02481	BORRELLI ANTONIETTA
39	ITA000014145	15SA00301	S. ELENA
40	ITA000014146	15SA00303	ZEUS
41	ITA000014150	15SA00311	SAN BIAGIO
42	ITA000014151	15SA00312	FORTUNATO II
43	ITA000014527	12SA00281	ROBERTA
44	ITA000015760	00SA02473	LADY ANASTASIA
45	ITA000015777	07SA00799	SANDOKAN
46	ITA000017840	15SA00331	S. FRANCESCO DI PAOLA

47	ITA000017935	09SA00354	S. ANTONIO
48	ITA000018013	14SA00175	MARIA ASSUNTA
49	ITA000018160	07SA00792	ANGELA MADRE
50	ITA000018474	00SA02617	ROSINELLA
51	ITA000018609	00SA02551	GIOVANNA PRIMA
52	ITA000018722	06SA00387	LA NUOVA INCORONATA
53	ITA000018830	12SA00269	ANTONELLA I^
54	ITA000019047	12SA00274	NUOVA ANGELA
55	ITA000019156	12SA00282	S.FRANCESCO DI PAOLA
56	ITA000019223	00SA02517	LUIGI PADRE
57	ITA000019267	09SA00334	SANTA BARBARA
58	ITA000023226	09SA00342	PADRE PIO
59	ITA000023389	00SA02540	MONTERA GIOVANNI
60	ITA000023547	07SA00798	DOMENICO PADRE
61	ITA000024832	00SA02628	ANIELLO Iª
62	ITA000025962	00SA02604	GAETANO PADRE
63	ITA000026448	00SA02594	NUOVA CHIARA
64	ITA000026460	00SA02595	PADRE PIO
65	ITA000026615	00SA02602	RAFFAELLA MADRE
66	ITA000026762	00SA02631	INES
67	ITA000026883	00SA02627	CIRO PADRE
68	ITA000027054	09SA00353	PEPPINO Iª
69	ITA000027672	15SA00338	SANT'ANNA
70	ITA000027791	00SA02651	SAN GERARDO
71	ITA000027966	00SA02655	ANNUNZIATA MADRE
72	ITA000027977	12SA00290	MY DREAM
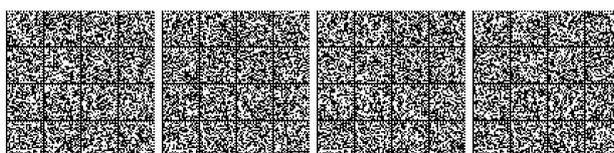
TARANTO			
	UE CE	**Matricola**	**Nome m/p**
1	ITA000001200	00TA04572	S. ANTONIO
2	ITA000006874	00TA04645	S. LUCIA I
3	ITA000007139	00TA04496	S. COSIMO
4	ITA000015578	00TA03477	S. VINCENZO
5	ITA000015595	00TA03773	S. ANTONIO
6	ITA000015611	00TA04191	ROSINA MADRE
7	ITA000015631	00TA04281	
8	ITA000015635	00TA04286	ANNA GRAZIA
9	ITA000015645	00TA04310	NICOLA PRIMO
10	ITA000015646	00TA04311	S. MASSIMO
11	ITA000015649	00TA04317	S. ANTONIO
12	ITA000015651	00TA04321	S. MICHELE
13	ITA000015654	00TA04335	S. TERESA
14	ITA000015661	00TA04358	S. VINCENZA II^
15	ITA000015672	00TA04397	EMANUELA
16	ITA000015677	00TA04416	ANTONIETTA PRIMA
17	ITA000015678	00TA04421	GIUSEPPE
18	ITA000015686	00TA04441	CUORE DI GESU'
19	ITA000015688	00TA04443	DORA
20	ITA000015697	00TA04455	SANTA MARIA
21	ITA000015699	00TA04458	ILONA
22	ITA000015703	00TA04464	STELLA MARIS
23	ITA000015707	00TA04478	REGINA
24	ITA000018106	00TA04501	MARIANGELA
25	ITA000018421	00TA04511	FRANCESCA MADRE
26	ITA000018649	00TA04530	NUOVA MARIA ROSA
27	ITA000018680	00TA04539	S. LUCIA
28	ITA000018775	00TA04540	CITTA' DI TARANTO
29	ITA000018853	00TA04514	NUOVA SANTA CARMELA
30	ITA000018972	00TA04546	SANTA CATERINA
31	ITA000019012	00TA04003	PIERA
32	ITA000019080	00TA04557	SAN PASQUALE
33	ITA000019167	00TA04556	SANTISSIMO CROCIFISSO
34	ITA000019446	00TA04573	NUOVA FRANCESCA
35	ITA000019750	00TA04580	FRANCA
36	ITA000019782	00TA04577	ANNA MADRE
37	ITA000023205	00TA04584	GABRIELLA MADRE
38	ITA000023225	00TA04581	NUOVA ANTONIETTA
39	ITA000023242	00TA04586	ROSSELLA
40	ITA000023512	00TA04594	NUOVA S. EGIDIO
41	ITA000024678	00TA04598	S.ANGELO I0
42	ITA000024679	00TA04599	NUOVA ANNAMARIA
43	ITA000024850	00TA04604	NUOVA TONIO FIGLIO
44	ITA000025098	00TA04608	NUOVA PADRE PIO
45	ITA000025320	00TA04612	NUOVA S. CHIARA
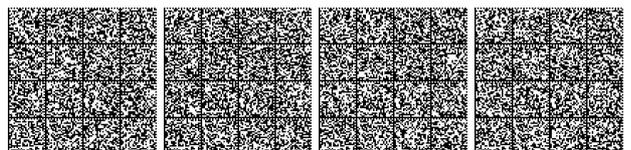
46	ITA000026826	00TA04659	NUOVA ANGELA
47	ITA000026827	00TA04658	TERESA DE DOMENICO
48	ITA000027097	00TA04693	ELENA
49	ITA000027289	00TA04673	SATYRION
50	ITA000027390	00TA04675	NUOVA ANGELA SECONDA
51	ITA000027571	00TA04679	ANNA FRANCESCA
52	ITA000027825	00TA04688	MICHELA PIO

11A00256

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 dicembre 2010.

Riclassificazione del medicinale «Temodal» (temozolomide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione /C 473/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la determinazione AIFA 25 luglio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005 concernente tra l'altro l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto con il quale la società Schering-Plough Europe è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Temodal»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto l'aggiornamento della classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Temodal»;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 23/24 novembre 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TEMODAL (temozolomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

5 mg - capsula rigida - uso orale - capsula in bustina sigillata individualmente 5 capsule - A.I.C. n. 034527236/E (in base 10) 10XQ04 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 21,19. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 34,97;

20 mg - capsula rigida - uso orale - capsule in bustine sigillate individualmente 5 capsule - A.I.C. n. 034527135/E (in base 10) 10XPWZ (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 84,77. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 139,90;

100 mg - capsula rigida - uso orale - capsule in bustine sigillate individualmente 5 capsule - A.I.C. n. 034527150/E (in base 10) 10XPXG (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 423,87. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 699,56;

140 mg - capsula rigida - uso orale - capsule in bustine sigillate individualmente 5 capsule - A.I.C. n. 034527174/E (in base 10) 10XPY6 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 593,39. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 979,34;

140 mg capsula rigida - uso orale - flacone (vetro) 5 capsule - A.I.C. n. 034527097/E (in base 10) 10XPVT (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 593,39. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 979,34;

180 mg - capsula rigida - uso orale - capsule in bustine sigillate individualmente 5 capsule - A.I.C. n. 034527198/E (in base 10) 10XPYY (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 762,93. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1259,15;

180 mg capsula rigida - uso orale - flacone (vetro) 5 capsule - A.I.C. n. 034527111/E (in base 10) 10XPW7 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 762,93. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1259,15;

250 mg - capsula rigida - uso orale - capsule in bustine sigillate individualmente 5 capsule - A.I.C. n. 034527212/E (in base 10) 10XPZD (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1059,66. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1748,88.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Temodal» (temozolomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

11A00017

DETERMINAZIONE 28 dicembre 2010.

Classificazione del medicinale «Ilaris» (canakinumab), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione /C 472/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Europharm LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Ilaris»;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione della confezione da 150 mg polvere per soluzione iniettabile 4 (1×4) flaconcini;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23 marzo 2010;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 giugno 2010;

Vista la deliberazione n. 27 del 21 ottobre 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ILARIS (canakinumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 4 (1×4) flaconcini - A.I.C. n. 039472028/E (in base 10) 15NLWW(in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 44.000,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 72.617,60.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria farmaci orfani, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ilaris» (canakinumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

11A00018

DETERMINAZIONE 28 dicembre 2010.

Riclassificazione del medicinale «Ventavis» (iloprost), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione /C 474/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la determinazione AIFA 25 luglio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005 concernente tra l'altro l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto con il quale la società Bayer Schering Pharma AG è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Ventavis»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto l'aggiornamento della classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ventavis»;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 23/24 novembre 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VENTAVIS (iloprost) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 10 mcg/ml - soluzione per nebulizzatore - uso inalatorio-fiala (vetro) 2 ml 3×30 fiale - A.I.C. n. 036019040/M (in base 10) 12C6V0 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2700,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4456,11.

Sconto obbligatorio del 13,5%, sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ventavis» (iloprost) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

11A00019

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Assegnazione a carico del Fondo infrastrutture, dell'importo complessivo di 560 milioni di euro per il finanziamento di servizi erogati da Anas e da RFI.(Deliberazione n.64/2010)

IL CIPE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso articolo 61;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, all'articolo 6-*quinquies*, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche (c.d. «Fondo infrastrutture»), prevedendo che il Fondo stesso sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013, e prevedendo che il relativo schema di delibera di ripartizione – adottato da questo Comitato su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e s.m.i. – sia trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'art. 18, comma 1, che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, ed in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, l'assegnazione di una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;
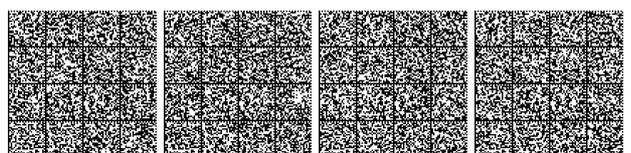
il predetto articolo 18, comma 4-*ter*, l'art. 25, commi 1 e 2, e l'art. 26, che dispongono specifiche riserve a valere sulla dotazione del citato Fondo infrastrutture;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009 S.O.), con la quale questo Comitato ha proceduto ad una ricognizione aggiornata della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ed ha assegnato al Fondo infrastrutture, di cui all'articolo 6 quinquies del decreto legge n. 112/2008, 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 83, sulla quale la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 2010 e con la quale questo Comitato ha apportato ulteriori modifiche al quadro di dettaglio degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009 già approvato con le precedenti delibere 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), 26 giugno 2009, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2010 S.O.) e 15 luglio 2009, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2010 S.O.);

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 31, con la quale questo Comitato ha individuato le priorità settoriali cui destinare – con delibere di questo Comitato stesso, secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS e nel rispetto della chiave di riparto tra Regioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno – il residuo disponibile del Fondo infrastrutture, quantificato in 1.424,2 milioni di euro;

Vista la nota 16 luglio 2010, n. 31033, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, tra l'altro, dell'assegnazione di risorse, a valere sul citato ammontare residuo del Fondo infrastrutture, a favore di ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI);

Vista, in particolare, la proposta – trasmessa in allegato alla suddetta nota – relativa all'assegnazione di 292 milioni di euro a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei servizi erogati da RFI nei confronti dello Stato;

Vista la nota 20 luglio 2010, n. 31451, con la quale il succitato Ministero ha trasmesso la proposta relativa all'assegnazione di 258 milioni di euro a favore di ANAS s.p.a., per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui di cui al Contratto di programma 2003-2005;

Vista la nota 21 luglio 2010, n. 31645, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasmesso una nuova proposta concernente l'assegnazione a favore di ANAS s.p.a. del maggior importo di 268 milioni di euro, da imputare sul predetto residuo disponibile del Fondo infrastrutture;

Considerato che tra le priorità settoriali di cui alla richiamata delibera n. 31/2010 figurano le «opere manutentive della rete stradale e ferroviaria», al cui finanziamento può essere destinato – nell'ambito della richiamata disponibilità residua del Fondo infrastrutture – un importo complessivo non superiore a 560 milioni di euro;

Considerato che il Contratto di programma – parte investimenti 2007-2011 di RFI S.p.A., gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sul cui «aggiornamento 2009» questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 13 maggio 2010, n. 27, prevede che Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI disciplinino con apposito Contratto di programma i "servizi" che RFI stessa deve rendere e i relativi corrispettivi;

Considerato che per garantire l'erogazione di tali servizi, nelle more del perfezionamento del relativo Contratto di programma - parte servizi relativo al periodo 2011-2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto la richiamata assegnazione di 292 milioni di euro destinata alla manutenzione ordinaria;

Considerato, come rappresentato nella delibera di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 84, relativa all'assegnazione di un finanziamento per garantire i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza nel quadro del Contratto di servizio da sottoscrivere con Trenitalia S.p.A., che la nozione di infrastruttura strategica per la mobilità, indicata tra le finalità del Fondo infrastrutture dalla citata legge n. 2/2009, articolo 18, comma 1, lettera *b)*, va riferita anche ai servizi connessi con le infrastrutture fisiche;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha altresì proposto l'assegnazione di 268 milioni di euro a favore di ANAS S.p.A. per garantire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria ed il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui di cui al suddetto contratto di programma 2003-2005;

Ritenuto quindi di dover accogliere le suddette proposte;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Delibera

1. Al fine di garantire i servizi erogati da RFI S.p.A. concernenti la regolare disponibilità della rete ferroviaria, è disposta l'assegnazione, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'importo di 292 milioni di euro a carico delle disponibilità residue del Fondo infrastrutture di cui alla delibera di questo Comi-

tato n. 31/2010 e, in particolare, nell'ambito delle priorità strutturali di cui alla voce «opere manutentive della rete stradale e ferroviaria».
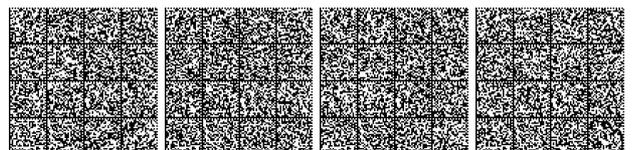
2. Al fine di assicurare la piena operatività di ANAS S.p.A., ed in particolare per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla stessa ANAS S.p.A. nell'ambito del contratto di programma 2003-2005, è disposta l'assegnazione, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 268 milioni di euro a carico delle disponibilità residue del Fondo infrastrutture di cui alla delibera di questo Comitato n. 31/2010 e, in particolare, nell'ambito delle priorità strutturali di cui alla voce "opere manutentive della rete stradale e ferroviaria".

Lo schema di contratto di programma 2010 di ANAS S.p.A., sottoposto all'esame di questo Comitato nell'odierna seduta, dovrà essere adeguato, riportando all'art. 1, comma 1, l'importo dell'assegnazione disposta con la presente delibera.

3. Le assegnazioni di cui ai punti 1 e 2 sono subordinate alla comunicazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale*, delle percentuali di risorse destinate alle Regioni del Centro-Nord e a quelle del Mezzogiorno, nel rispetto della chiave di riparto del Fondo infrastrutture, che potrà essere individuata nell'ambito dell'intero Fondo come precisato al punto 2.1 della richiamata delibera di questo Comitato n. 31/2010.

4. I finanziamenti di cui ai suddetti punti 1 e 2 saranno erogati secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,registro n.9, Economia e finanze, foglio 36

11A00104

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2010.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3362
Yen	108,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,061
Corona danese	7,4535
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86075
Fiorino ungherese	277,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	3,9750
Nuovo leu romeno	4,2620
Corona svedese	8,9655
Franco svizzero	1,2504
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8000
Kuna croata	7,3830
Rublo russo	40,8200
Lira turca	2,0694
Dollaro australiano	1,3136
Real brasiliano	2,2177
Dollaro canadese	1,3322
Yuan cinese	8,8220
Dollaro di Hong Kong	10,3856
Rupia indonesiana	12002,14
Rupia indiana	59,7580
Won sudcoreano	1499,06
Peso messicano	16,5475
Ringgit malese	4,0950
Dollaro neozelandese	1,7200
Peso filippino	58,300
Dollaro di Singapore	1,7136
Baht tailandese	40,170
Rand sudafricano	8,8625

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A00123

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 gennaio 2011.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3348
Yen	108,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,088
Corona danese	7,4531
Lira Sterlina	0,86131
Fiorino ungherese	278,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Zloty polacco	3,9578
Nuovo leu romeno	4,2725
Corona svedese	8,9370
Franco svizzero	1,2465
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7800
Kuna croata	7,3845
Rublo russo	40,7891
Lira turca	2,0807
Dollaro australiano	1,3085
Real brasiliano	2,2068
Dollaro canadese	1,3232
Yuan cinese	8,7959
Dollaro di Hong Kong	10,3712
Rupia indonesiana	11979,69
Shekel israeliano	4,7278
Rupia indiana	59,5800
Won sudcoreano	1500,68
Peso messicano	16,4314
Ringgit malese	4,0905
Dollaro neozelandese	1,7183
Peso filippino	58,436
Dollaro di Singapore	1,7148
Baht tailandese	40,151
Rand sudafricano	8,8196

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A00124

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di taluni biglietti della lotteria Italia 2010.

I biglietti della lotteria ITALIA 2010 di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
A	515301	515320	20
D	362061	362080	20
G	328921	328940	20
I	338341	338360	20
M	414741	414760	20

11A00122

Annullamento di taluni biglietti della lotteria Italia 2010.

I biglietti della lotteria ITALIA 2010 di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
B	264161	264180	20
C	226341	226360	20
C	309781	309800	20
D	214261	214280	20
E	206521	206540	20
F	208941	208960	20
F	263081	263100	20
G	259241	259260	20

11A00205
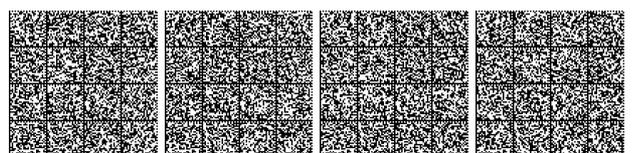
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 7 ottobre 2010, n. 211 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento."». (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 275/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 291 del 14 dicembre 2010).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia alla pag. III del sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, che nel frontespizio e alle pagg. III e 1, prima colonna, del sopra indicato Supplemento ordinario, deve intendersi così corretto: «Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.».

11A00235

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-07) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.